



Regolamento DISEI sulle donazioni

Articolo Unico

Vengono accettate le donazioni in denaro o in natura da chiunque effettuate, purché abbiano una immediata utilità per l'attività istituzionale del DISEI, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

1. quando esista una correlazione diretta fra la donazione e i rapporti convenzionali che intercorrono o potranno intercorrere tra donante e donatario;
2. quando l'erogazione sia incompatibile con lo spirito di liberalità o riguardo alle condizioni imposte o in quanto suscettibile di produrre nel soggetto erogante un vantaggio patrimoniale in termini di immagine pubblicitaria;
3. quando nel caso di donazioni in natura (attrezzature, libri, ecc.) non vi sia convenienza a ricevere la donazione a seguito di valutazione dei costi di installazione e di gestione dell'attrezzatura, dei costi indiretti di utilizzazione, della necessità di personale da adibire al funzionamento e utilizzazione dell'attrezzatura, dell'eventuale necessità di trasformare i locali e gli impianti per accogliere la stessa nel rispetto anche dalla normativa tecnica di sicurezza e prevenzione, della compatibilità con attrezzature e strumentazioni già esistenti;
4. quando nel caso di donazioni di attrezzature non esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari al funzionamento delle attrezzature oggetto delle donazioni.